

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE VARIE E SERVIZI ACCESSORI PER IL
CENTRO STAMPA REGIONALE.

Importo complessivo € _____oltre
I.V.A.

Premesso che

- con determinazione del Dirigente del Settore
Economato - Cassa Economale - Beni Mobili
n. _____del _____ è stata indetta gara
d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli
articoli 54 e 55 del d.lgs. n.163/2006 s.m.i., e
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo, per
la fornitura in noleggio - suddivisa in due
lotti,aggiudicabili anche separatamente - di
apparecchiature varie e servizi accessori per il
Centro Stampa regionale approvando, nel contempo
il Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);
- con determinazione del Dirigente del Settore
Attività Negoziale e Contrattuale n. _____del
_____ si è proceduto ad approvare il bando di
gara integrale,il relativo estratto e il documento
complementare "Disciplinare di gara";

- nella seduta pubblica del_____, si è proceduto alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, all'apertura delle offerte economiche nonché all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto;

- con determinazione n._____del_____ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, all'approvazione dei verbali di gara ed all'affidamento della fornitura in oggetto a_____, corrente in _____, Via_____, per un importo complessivo quadriennale di € _____ oltre I.V.A..

QUANTO SOPRA PREMESSO:

TRA

la Regione Piemonte, (C.F. 80087670016), di seguito denominata "L'Amministrazione", in persona del Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio Dott.ssa Maria Grazia FERRERI nata a Alba (CN) il 22/04/1952 e domiciliata presso la sede regionale di Torino - Via Viotti 8, di seguito denominata "Il Committente";

E

_____,
corrente in _____, _____ (C.F. - P.I.
_____), rappresentata dal Sig.
_____, nato a _____ il
_____, domiciliato ai fini del presente
contratto presso la sede della _____, di
seguito denominata "il Fornitore"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

*(Nel caso di aggiudicazioni distinte dei due lotti,
ex art.7 C.S.A., saranno stipulati due contratti,
aventi rispettivamente ad oggetto il Lotto "A" e il
Lotto "B". Salvo diversa e specifica precisazione,
le clausole contrattuali si intendono identiche per
entrambi i contratti)*

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura
in noleggio delle apparecchiature sottospecificate:

Lotto "A"

n. 1 apparecchiatura per stampa digitale in bianco e nero con finitura booklet e rifilo trilaterale;
n. 1 apparecchiatura per stampa digitale a colori;
n. 1 apparecchiatura per stampa digitale in bianco e nero;

Lotto "B"

n.1 brossuratrice;
n.1 tagliacarte trilaterale fuori linea;
n.1 taglierina;
n.1 piegatrice.

La fornitura è integrata:

- per le attrezzature incluse nel **Lotto "A"**, dall'assistenza tecnica e dalla somministrazione di tutti i materiali di consumo necessari al corretto funzionamento, eccettuata la carta;
- per le apparecchiature comprese nel **Lotto "B"**, dall'assistenza tecnica.

Relativamente alle specifiche tecniche, ambientali

ed alle prestazioni delle apparecchiature oggetto del presente contratto si fa espresso rinvio alle schede tecniche allegate al C.S.A., rispettivamente: **per il Lotto A**, Allegati "A", "B", "D", "E", "G", "H", **per il Lotto B**, Allegati "L", "M", "N", "O", le quali, ancorchè non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrale e sostanziale.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. Il rapporto contrattuale si estingue alla scadenza, senza necessità di disdetta.

ART. 4 - TERMINI, MODALITA' DI CONSEGNA

Gli ordini di installazione saranno emessi dal Committente e trasmessi al Fornitore, il quale deve entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordine, consegnare ed installare le apparecchiature presso la sede del Centro Stampa regionale - Corso Orbassano 336 - Torino.

L'installazione deve essere effettuata secondo i

termini stabiliti dall'articolo 11 del C.S.A., che si applica integralmente.

Ad installazione avvenuta, il regolare funzionamento delle apparecchiature deve essere accertato da un funzionario del Committente in presenza di un tecnico del Fornitore.

**ART. 5 VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE
MACCHINE**

L'Amministrazione potrà richiedere, in ogni momento, l'espansione delle apparecchiature noleggiate, mediante l'installazione di nuovi accessori o la sostituzione di accessori esistenti, previa ridefinizione del canone di noleggio.

Qualora non fosse più possibile reperire i pezzi di ricambio o il materiale di consumo per le apparecchiature in noleggio, l'Impresa dovrà sostituire le medesime con macchine di diverso modello,previamente accettate dall'Amministrazione, che possiedano le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate, senza che ciò possa determinare, in ogni caso, un aumento dei prezzi di cui all'articolo 23 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve comunicare preventivamente quali

saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica (**Lotti "A" e "B"**) e della somministrazione dei materiali di consumo (**Lotto "A"**) delle macchine noleggiate.

Il Committente si riserva la facoltà di designare, uno o più dipendenti, che dovranno essere gratuitamente addestrati dal Fornitore all'uso della macchina noleggiata.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore, per l'intera durata del contratto, s'impegna ad effettuare tutti gli interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del C.S.A. che si applica integralmente.

ART. 8 - SOMMINISTRAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

Il Fornitore garantisce al Committente, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la somministrazione di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento delle macchine noleggiate (**Lotto "A"**), eccezione fatta per la sola carta, alle condizioni previste dall'art. 15 del C.S.A.

ART. 9 - QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore deve predisporre una struttura

organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 nei termini previsti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 del C.S.A.

ART. 10 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata del presente atto ammonta a € _____ oltre I.V.A. _____, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 165,69 oltre I.V.A.,. (Oppure: "per il Lotto "A", a € _____ oltre I.V.A. _____, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 165,69 oltre I.V.A, ";

"per il Lotto "B", a € _____ oltre I.V.A. _____, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 165,69 oltre I.V.A,).

L'importo contrattuale sarà comunque sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

ART. 11 - RILEVAZIONE DELLE COPIE PRODOTTE

Le macchine installate (**Lotto "A"**) devono essere munite di un contatore, facilmente consultabile anche da parte del personale del Committente, dal quale si possa desumere il numero delle copie a colori ed in bianco e nero prodotte.

Il Fornitore provvede autonomamente a rilevare il numero delle copie dalla lettura dei contatori e trasmetterà al Committente i relativi dati._____

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore fatturerà posticipatamente, con cadenza semestrale, il canone mensile relativo alle attrezzature noleggiate, di cui all'articolo 23 del C.S.A.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dall'accertamento, da parte del Committente - Settore Economato Cassa Economale e Beni Mobili - della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.

Tale verifica si concluderà entro 60 giorni dal ricevimento di ogni singola fattura.

In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui sopra, per causa imputabile al Committente, saranno dovuti da quest'ultimo gli

interessi moratori secondo quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.p.r n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici). Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare sia la ritenuta nella suddetta percentuale, sull'importo della stessa fattura, sia l'importo corrispondente al saldo progressivo risultante dalla somma delle ritenute operate sulle fatture emesse in precedenza.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca _____ - Codice IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- _____ C.F. _____;
- _____ C.F. _____.

ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore ha comunicato al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento al Fornitore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza

anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del C.S.A., deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. nonché dell'articolo 300 del d.p.r. n. 207/2010 il Committente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuandolo nella persona del Sig. Giuseppe SCOCOZZA, funzionario del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili (C.F.SCCGPP59R18G806D).

Il D.E.C. svolge i compiti di cui agli articoli 301 e ss. del d.p.r. n. 207/2010. In particolare, verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico-contabile e fornisce parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 15 - PENALI

In caso di ritardo negli adempimenti contrattuali rispetto ai termini previsti, al Fornitore saranno comminate le penali di cui agli articoli 11, 14 e 15 del C.S.A. secondo le modalità stabilite dall'articolo 27 del Capitolato stesso, che si applica integralmente.

ART.16 - CAUZIONE

Il Fornitore a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, o dell'adempimento inesatto, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e con le modalità ivi stabilite ha versato cauzione definitiva fino alla concorrenza di € _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa dalla

- in data _____.

La cauzione resta versata per tutta la durata del

rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte del Fornitore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità che accerta la regolare esecuzione del contratto.

ART.17 - TUTELA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il d. lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Fornitore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio della fornitura un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori. Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso il Centro Stampa regionale dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente contratto.

ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente procederà alla risoluzione dell'intero contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti

casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di pignoramento, a carico del Fornitore;

- nei casi di subappalto non autorizzati dal Committente (il subappalto è previsto solo nelle modalità di cui all'art. 19 del C.S.A.);

- in caso di cessione a terzi del contratto;

- nei casi di morte del Fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nella società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

E' inoltre riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e

l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- ritardo nella consegna, installazione e messa in funzione della macchina, protratto per oltre trenta giorni;

- ritardo, protratto per oltre trenta giorni, nell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 2 del C.S.A.;

- ripetuti inadempimenti agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del C.S.A. o mancato rispetto, anche per una sola volta, dei termini previsti in tali articoli, se il ritardo è protratto per oltre trenta giorni;

- riscontro, anche dopo l'installazione della macchina e nel corso del rapporto contrattuale, che uno o più accessori non risultano adeguati alla produttività minima richiesta o che non sono in grado di fornire le prestazioni richieste nelle schede tecniche allegate all'offerta prodotta dal Fornitore;

- inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali, per le quali il capitolato preveda tale conseguenza.

I casi elencati nei commi 1 e 2 saranno contestati al Fornitore per iscritto dal Committente,

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.

Il Fornitore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di

affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART.19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E RECESSO DA

PARTE DEL COMMITTENTE

Con la risoluzione del contratto sorge nel Committente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno del Fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato al Fornitore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore

di quelle previste dal Fornitore stesso, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni di quella.

Nel caso di minor spesa, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione su richiesta del Fornitore e suoi effetti sono i seguenti:

1. Il Fornitore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile al Fornitore stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del codice civile.

2. In tal caso viene riconosciuto al Fornitore il pagamento della fornitura già eseguita, in proporzione del prezzo pattuito.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1671 del c.c.

ART.20 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è

consentita solo nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 117 del d. lgs. n. 163/2006 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente manifestato, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, dal Settore competente.

ART. 21 - INADEMPIMENTO

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e del C.S.A..

Nel caso in cui lo stesso non adempia agli obblighi contrattuali, sorge nel Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno del Fornitore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato al Fornitore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi e degli importi relativi.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Committente in misura maggiore di quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dello stesso.

ART.22 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Fornitore dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

Nelle prestazioni il Fornitore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, all'offerta economica ed alle schede tecniche, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.

ART. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, all'offerta economica ed alle schede tecniche, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico del Fornitore.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di

Torino.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, lì